

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 4 marzo 2020, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « le autorità competenti » sono inserite le seguenti: « , con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, »;

al comma 2:

alla lettera d), dopo la parola: « sospensione » sono inserite le seguenti: « del funzionamento » e le parole: « e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e » sono sostituite dalle seguenti: « , delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti »;

alla lettera f), dopo le parole: « comma 4, del » sono inserite le seguenti: « codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al »;

alla lettera o), le parole: « o dall'area » sono sostituite dalle seguenti: « o dell'area ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « Le autorità competenti » sono inserite le seguenti: « , con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, » e le parole: « fuori dai casi » sono sostituite dalle seguenti: « fuori dei casi ».

All'articolo 3:

al comma 1, la parola: « sentito » è sostituita dalla seguente: « sentiti », la parola: « sola » è soppressa e le parole: « Conferenza dei presidenti delle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « Conferenza delle regioni e delle province autonome »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione »;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza »;

al comma 6:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: « Per i provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo, » ;

al secondo periodo, dopo le parole: « del presente articolo » e dopo le parole: « della Corte dei conti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « 21-quater » è soppresso il segno d'interpunzione: « , ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « 31 gennaio 2020, » sono inserite le seguenti: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « derivanti dal comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 »;

al secondo periodo, dopo la parola: « apportare » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

